

Infortunio sul lavoro e nozione di occasione di lavoro – Cass. Sez. lav. n. 1712 del 27 gennaio 2006

5 Maggio 2006

La sezione lavoro della Corte di Cassazione, con una recente sentenza in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la n. 1712 del 27 gennaio scorso, ha fornito una serie di elementi utili a determinare quando ricorra l'occasione di lavoro.

Nel caso di specie i parenti di un operaio, in qualità di eredi, rivendicavano il diritto ad ottenere un indennizzo dall'Inail per infortunio mortale sul lavoro occorso al loro parente.

In particolare il suddetto operaio, durante l'attività lavorativa in un cantiere edile, subiva un colpo mortale alla testa, procuratogli da un terzo estraneo introdottosi abusivamente nel cantiere.

A seguito del rigetto, in primo e secondo grado, della domanda di indennizzo avanzata dagli eredi in quanto, a parere degli organi giudicanti, l'omicidio doloso avvenuto ad opera di un terzo (estraneo al cantiere e introdottosi abusivamente) non può rientrare in alcun modo nella accezione di occasione di lavoro, trattandosi di un rischio che non si realizza nell'ambito delle incombenze lavorative, le parti ricorrevano avanti alla Corte di Cassazione.

La stessa Corte Suprema ha voluto ribadire, rigettando ulteriormente il ricorso, il concetto che anche i fatti straordinari e imprevedibili, come nel caso in questione, rientrano in quelle accezioni previste dall'art. 2 del D.P.R. n. 1124/65, ai fini della configurabilità dell'infortunio sul lavoro indennizzabile, ma sola a condizione che i fatti attengano alle condizioni oggettive e soggettive della prestazione di lavoro (Cass. n. 5841/02).

In altre parole la Corte ha voluto specificare che l'infortunio occorso ad un lavoratore può essere ricondotto all'ambito lavorativo e quindi meritevole di tutela, purché sussista un nesso di casualità tra l'attività lavorativa e l'evento lesivo: non basta pertanto il rischio generico, inteso come comune rischio in cui possono incorrere tutti i soggetti, ma è necessario il c.d. rischio specifico connesso, quindi,

alle mansioni espletate.

4276-Corte di Cassazione n. 1712-2006.pdf [Apri](#)